

## VERBALE DI RIUNIONE

Il 30 settembre 2002 si sono incontrate la Direzione Finsiel e le RSU aziendali per esaminare alcune tematiche relative alla mobilità interaziendale del personale, con particolare riguardo ai casi di passaggio ad altre aziende del Gruppo non appartenenti alla B.U. ITM

Al proposito, le parti hanno convenuto che, nei casi di mobilità verso aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, le condizioni economico-normative applicabili al personale interessato verranno determinate prendendo a riferimento i criteri concordati con l'accordo del 31/1/2002 relativo alla cessione del ramo di azienda "Amministrazione del Personale" da Finsiel a TE.SS. S.p.A..


In occasione di specifiche operazioni, le parti concordano di incontrarsi preventivamente per un'analisi della situazione.

Le parti convengono, inoltre, di incontrarsi in caso di significative variazioni di norme o di contratto, al fine di verificarne le ricadute sulle condizioni sopra concordate.

Finsiel S.p.A.

  
The block contains three handwritten signatures in cursive script, representing the Finsiel S.p.A. side of the agreement.

R.S.U. Finsiel

  
The block contains ten handwritten signatures in cursive script, representing the R.S.U. Finsiel side of the agreement.

Addi 31 gennaio 2002, in Roma

**TRA**

La Finsiel S.p.A., la TE. SS. Tele Payroll Services S.p.A.,

**E**

le RSU Finsiel

Premesso che:

- in data 28 novembre 2001 è stata attivata dall'Unione Industriali di Roma la procedura di cui all'art. 47 della Legge 29.12.1990, n. 428, relativa alla cessione da parte di Finsiel S.p.A. del proprio ramo di azienda costituito dall'area "Amministrazione Personale Impiegati e Dirigenti Gruppo Finsiel" con sedi in Milano, Roma e Napoli, alla TE. SS. Tele Payroll Services S.p.A.;
- tale procedura si è conclusa alla scadenza dei termini di legge;
- con la data del 1° febbraio 2002, si perfezionerà il trasferimento del suddetto ramo di azienda, con conseguente applicazione ai lavoratori interessati del CCNL 28 giugno 2000 per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione e della contrattazione collettiva aziendale in vigore presso la Società cessionaria.

**Tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue:**

**Inquadramento**

La normativa vigente in materia di classificazione professionale e di inquadramento del personale prevista dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione si applica facendo confluire il personale interessato già in

*B*

*M.A.*

*INDF*

*Am*

*El Gallanero*

*Luigi Lorenzini*  
*Dice Bussio*

*Calvi*  
*Went*

servizio alla data del 31 gennaio 2002, dalle categorie metalmeccaniche agli equivalenti livelli inquadramentali.

**Trattamenti economico-normativi previsti per il personale in forza alla data del presente accordo**

Per il personale dipendente già in servizio alla data del presente accordo, i trattamenti economico-normativi saranno integrati a titolo individuale come indicato nei punti da 1 a 5 della presente intesa.

**1. Aumenti periodici di anzianità**

- lavoratori assunti prima del 16 luglio 1979: i 12 aumenti periodici di anzianità già maturati verranno conservati in numero di cinque e verranno corrisposti nei valori unitari stabiliti al punto 1 dell'art. 41 del vigente CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione; l'anzianità ai fini della maturazione del sesto aumento periodico, nell'ambito dei sette previsti dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, decorrerà dalla data del 1° febbraio 2002;
- lavoratori assunti a partire dal 16 luglio 1979: Gli aumenti periodici di anzianità già maturati verranno conservati in numero fino ad un massimo di cinque e verranno corrisposti negli importi unitari stabiliti al punto 1 dell'art. 41 sopracitato; la frazione di biennio già maturata sarà utile per l'attribuzione del successivo aumento periodico di anzianità nell'ambito dei sette previsti dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui siano stati già maturati i 5 scatti biennali, l'anzianità ai fini della maturazione del 6° scatto biennale, nell'ambito dei sette previsti dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, decorrerà dall'1.2.2002.

**2. Superminimo individuale**

Al personale dipendente verrà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un superminimo individuale, erogato mensilmente, determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi:

a) la differenza

tra:

- minimi tabellari, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, indennità di funzione Quadri, elemento retributivo 7a categoria, "base scatti", previsti dal CCNL per l'industria metalmeccanica,

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "M.A.", "M.P.", and various illegible signatures.]*

superminimo collettivo, eventuali superminimo individuale "non assorbibile" o "misto", importo forfettario per la 7a categoria, previsti dalla contrattazione integrativa Finsiel

e

- retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza, EDR, elemento retributivo per il livello 7°, indennità di funzione per i Quadri) prevista dal vigente CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, nonché gli aumenti periodici di anzianità riconosciuti ai sensi del precedente punto 1).

Tale differenza sarà mantenuta a titolo di superminimo individuale non assorbibile.

- b) in detrazione dal punto a), la differenza, ripartita su 13 mensilità, fra l'ammontare del Premio annuo vigente in TE. SS. e l'ammontare della parte fissa del Premio di risultato vigente in Finsiel;
- c) l'incremento corrispondente alla seconda *tranche* dell'aumento dei minimi tabellari stabilita dal verbale di accordo 3 luglio 2001 per il rinnovo della parte economica del CCNL 8.6.1999 per l'industria metalmeccanica, che verrà mantenuto in cifra non assorbibile;
- d) un importo lordo mensile forfettariamente convenuto in 43,00 euro, che verrà mantenuto in cifra non assorbibile, in relazione alla differenza fra i valori del ticket restaurant Finsiel e del buono pasto TE. SS.,.
- e) l'eventuale ulteriore superminimo individuale "assorbibile" già percepito, che verrà mantenuto allo stesso titolo;

### 3. Norma transitoria – Premio di Risultato erogazione anno 2002

Nel mese di giugno p.v. verrà erogato un importo pari ad 1/12° della quota fissa del Premio di Risultato Finsiel nonché l'intera quota variabile del Premio di Risultato come definita in Finsiel nel mese di giugno 2002.

Resta inteso che non competerà l'erogazione del mese di novembre 2002, a titolo di Premio di Risultato vigente in TE.SS..

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like MPE, MM, and others.]*

#### 4. Ferie

Il numero di giorni di ferie eventualmente superiore a quanto previsto dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione verrà mantenuto dal lavoratore interessato a titolo individuale.

Tali maggiori quantità di ferie mantenute a titolo individuale saranno assorbite fino a concorrenza da eventuali futuri incrementi di ferie che dovessero maturare a favore del lavoratore per effetto di disposizioni derivanti da legge o da contratto.

#### 5. Permessi

Al personale oggetto della cessione verranno riconosciute, a titolo individuale, 36 ore di permesso retribuito a fronte di intero anno solare di servizio, quale differenza quantificata e convenuta fra le Parti tra i diversi regimi di orario in atto.

Tali ore di permesso seguiranno, quanto a modalità di maturazione, fruizione e/o liquidazione, le regole aziendali in atto in TE. SS. per i permessi retribuiti in sostituzione delle festività religiose soppresse.

Dette 36 ore di permesso saranno assorbite fino a concorrenza da eventuali future riduzioni a qualunque titolo dell'orario di lavoro annuo che a favore del lavoratore dovessero maturare per effetto di disposizioni derivanti da legge o da contratto.

I residui di "Conto ore individuale" in essere alla data del passaggio in TE. SS., confluiranno nel "Conto ore individuale" di cui all'art. 26, punto 12, del vigente CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione e ne seguiranno il regime ivi stabilito.

#### Disposizioni finali

Le Parti confermano che i rapporti di lavoro trasferiti in continuità per effetto della cessione di ramo di cui in premessa, verranno regolati dal CCNL 28 giugno 2000 per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, dagli accordi

*Handwritten signature/initials on the right margin.*

*Handwritten initials 'ML'.*

*Handwritten initials 'HPE'.*

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten initials 'HPE'.*

*Handwritten initials 'RM'.*

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*

integrativi aziendali e dalle altre disposizioni aziendali vigenti presso la TE. SS. Tele Payroll Services S.p.A., con le integrazioni concordate nel presente accordo, che costituiscono un insieme correlato, inscindibile e non cumulabile con qualsivoglia altro trattamento già applicato nella Società cedente e non previsto nella Società cessionaria.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione comunque afferente al passaggio in continuità di rapporto del personale alla Società cessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la TE. SS. Tele Payroll Services S.p.A

p. la Finsiel S.p.A.

p. le RSU Finsiel

*[Handwritten signatures and notes for TE. SS. Tele Payroll Services S.p.A.]*

*[Handwritten signatures and notes for la Finsiel S.p.A.]*

*[Handwritten signatures and notes for le RSU Finsiel]*

*[Additional handwritten signatures and notes]*

Spett.li  
RSU Finsiel

Roma, 31 gennaio 2002

Con riferimento ed a integrazione di quanto definito nel verbale di accordo sottoscritto in data odierna, Vi confermiamo quanto segue:

1. La seconda *tranche* di *una tantum* di cui al verbale di accordo 3 luglio 2001 per il rinnovo della parte economica del CCNL 8.6.1999 per l'industria metalmeccanica - Allegato 2), verrà corrisposta, all'atto del passaggio, ai lavoratori interessati;
2. Ai lavoratori che abbiano già maturato 22 giorni di ferie, verrà attribuito a far data dal passaggio, 1 giorno di ferie in più a titolo individuale, su base annua, rispetto allo scaglione di 23 giorni derivante dalla applicazione del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione.  
Tale giorno di ferie in più attribuito a titolo individuale sarà assorbito fino a concorrenza da eventuali futuri incrementi di ferie che dovessero maturare a favore del lavoratore per effetto di disposizioni derivanti da legge o da contratto.
3. Le competenze maturate sino al 31.1.2002 a titolo di "maggiori prestazioni" dai lavoratori inquadrati nella 6a categoria del vigente CCNL per l'industria metalmeccanica, e le ore accantonate in "monte ore individuale" non ancora fruite a tale data, verranno liquidate in occasione del passaggio.
4. Come da Voi richiesto, in via transitoria, ed a completo superamento di ogni altra diversa regolamentazione contrattuale di settore, ai fini del computo del triennio mobile di cui al 9° comma dell'art. 36 del vigente CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, verranno considerate le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro intervenute durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in Finsiel dalla data del 28 giugno 2000.
5. In via del tutto eccezionale e tenuto conto della normativa Finsiel in materia di rimborso chilometrico a seguito di spostamenti di sede, ai lavoratori interessati verrà corrisposto, in occasione del passaggio in TE. SS., una somma a titolo di *una tantum* pari a 500,00 euro lordi. Detta somma è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è, quindi, comprensiva degli stessi. Inoltre, è esclusa dalla base di calcolo del Trattamento di fine rapporto.

Distinti saluti.

Finsiel S.p.A.



TE. SS. Tele Payroll Services S.p.A.

